



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ACCORDO QUADRO - Procedura aperta telematica ex artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE SAD E ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI in favore di soggetti anziani, disabili e non autosufficienti, ai sensi dell'art. 87 e 88 R.R. 4/2007, per la durata di n. 48 mesi. C.I.G.: 9557186761.

DISPOSIZIONI GENERALI

La presente procedura è finalizzata all'individuazione di un unico operatore economico per tutta la durata dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del codice dei contratti pubblici.

L'accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento dei singoli servizi detti anche "contratti attuativi" che l'Ambito Territoriale di Trani-Bisceglie vorrà di volta in volta eseguire; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi.

Il valore economico, stabilito nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell'accordo quadro.

La stipula dell'accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.

L'Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli servizi che l'Amministrazione, in attuazione dell'accordo quadro, deciderà di affidargli.

Il presente Capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.

ARTICOLO 1 — OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento dei servizi di "Assistenza Domiciliare socio-assistenziale SAD ex art. 87 R.R. n.4/2007 e Assistenza Domiciliare Integrata ADI ex art. 88 R.R. n.4/2007" (All. IX del D.Lgs 50/2016 - CPV 8532000-8 Reg. CE 213/2008) di cui alla previsione del Piano Sociale di Zona (2022 – 2024), del Piano di Azione e Coesione - PAC e di ogni altro finanziamento utile alla realizzazione del servizio.

Il servizio dovrà essere prestato a norma della L. 328 del 08/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", dell'Obiettivo di servizio S.06 del Quadro Strategico Nazionale, della CONFERENZA STATO REGIONI Seduta del 22 febbraio 2001 e ss.mm.ii. e del Reg.Reg. 18 dicembre 2007, n. 28 di recepimento, del Reg.Reg. 4/2007 ss.mm.ii., del documento ministeriale "La nuova caratterizzazione dell'assistenza territoriale domiciliare"



(Ministero della Salute, 2006), delle Linee Guida regionali per le cure domiciliari integrate (D.G.R. n. 630 del 30/03/2015) che completano ed integrano le Linee Guida regionali approvate con D.G.R. n. 691 del 12/04/2011 e del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ovvero di tutta la normativa di riferimento.

Tali servizi dovranno essere erogati sul territorio dei Comuni di Trani e di Bisceglie.

ARTICOLO 2 — OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

Le cure domiciliari consistono in un *setting assistenziale* erogato al domicilio dell'assistito, in modo continuativo e con un'intensità rapportata alla natura ed alla complessità del bisogno, a cui dare risposte appropriate.

Le Cure Domiciliari si differenziano in interventi basati su prestazioni che non necessitano di "integrazione" e valutazione multidimensionale, e Cure Domiciliari Integrate.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD e ADI) è inteso come complesso di prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie, finalizzate a sostenere l'autonomia dell'utente ed evitare il rischio di emarginazione sociale. Il Servizio consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie.

L'obiettivo generale è quello di favorire il mantenimento dello stato di benessere, in relazione alle difficoltà insite nella condizione di ridotta o compromessa autonomia.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare persegue i seguenti obiettivi specifici:

- Fornire adeguata assistenza a persone che presentano bisogni di tipo socio-assistenziali e socio-sanitari, suscettibili di trattamento domiciliare, limitando l'inserimento in strutture residenziali ed evitando i ricoveri ospedalieri impropri;
- Favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti, perseguendo il recupero o la conservazione delle residue capacità di autonomia e di relazione;
- Rendere tempestive le dimissioni ospedaliere ed assicurare la continuità assistenziale attraverso lo strumento della "dimissione protetta" e della "dimissione programmata";
- Supportare i "caregiver" e trasmettere loro competenze da tradurre in autonomia di intervento;

Le **prestazioni domiciliari socioassistenziali (SAD)** si rivolgono a soggetti disabili e/o anziani che, per la ridotta autonomia personale, necessitano di un intervento assistenziale finalizzato al miglioramento della qualità della vita.

Le **prestazioni domiciliari Integrate (ADI) di primo e secondo livello** si rivolgono a persone che presentano criticità specifiche o presentano sintomi di media o bassa complessità, che richiedono continuità assistenziale di tipo sociale e sanitaria e interventi programmati multi-professionali. Si caratterizzano per la formulazione di un Piano Assistenziale Personalizzato (PAI) attuativo degli interventi, redatto in base alla valutazione globale multidimensionale e della presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale (UVM).



Le **prestazioni ADI di terzo livello** sono di esclusiva competenza sanitaria, anche con riferimento alla figura OSS aiuto infermieristico, attesa la specificità delle prestazioni sanitarie erogate e in ossequio a quanto previsto dall'intesa Stato-Regioni in materia di nuovi LEA domiciliari. Eventuali altre prestazioni a carattere sociosanitario-assistenziale ovvero prestazioni di aiuto personale e di assistenza tutelare prescritte dall'UVM, a completamento del PAI, rientrano tra le prestazioni oggetto di appalto e sono classificate come ADI (*Linee Guida Regionali per le cure domiciliari integrate D.G.R. n. 630/2015*).

Gli interventi attivati con l'assistenza domiciliare dovranno essere realizzati in raccordo con l'Ufficio di Piano, il Servizio Sociale Professionale di Trani e Bisceglie, con l'ASL, con i servizi territoriali, al fine di assicurare una presa in carico globale mettendo a punto interventi integrati con tutte le risorse del territorio.

Il Prestatore del Servizio di Assistenza Domiciliare SAD e Assistenza Domiciliare Integrata ADI dovrà assicurare complessivamente un minimo di 133.344 ore d'intervento professionale articolate in 48 MESI, suddivise nel modo seguente:

- N. 27.024 ore di SAD
- N. 33.600 ore di ADI under5
- N. 72.720 ore di ADI over65

Alle ore di servizio domiciliare si aggiungono n. 9.984 ore per le attività di programmazione, organizzazione funzionale del Servizio e di coordinamento dello stesso, che il Prestatore di Servizio dovrà garantire mediante la figura di due Coordinatori per l'intero periodo di affidamento del servizio, nel modo seguente:

- N. 4.992 ore di coordinamento SAD/ADI;
- N. 4.992 ore di coordinamento ADI over65.

Le prestazioni devono comprendere:

- PRESTAZIONI DOMICILIARI DI ASSISTENZA - Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero, intervento igienico sanitario e di carattere sociale, supporto gestionale, organizzativo e formativo (CONFERENZA STATO REGIONI Seduta del 22 febbraio 2001 e ss.mm.ii.).

Le principali prestazioni richieste, comuni ad entrambi i servizi di assistenza sono le seguenti:

a) aiuto e coinvolgimento per il governo della casa

- cura delle condizioni igieniche degli ambienti di vita primari della persona (camera da letto, cucina, bagno);
- preparazione del letto;
- piccolo bucato;
- preparazione dei pasti;
- assistenza nell'organizzazione dell'attività domestica;



- spesa e commissioni varie;
- aiuto al mantenimento di abilità (uso del telefono, di elettrodomestici, etc.).

b) supporto alle persone nella cura e nel benessere fisico

- igiene personale o totale della persona a letto e non;
- ausilio alla mobilitazione della persona costretta a letto;
- vestizione dell'utente;
- indicazione dell'applicazione di corrette norme igienico – sanitarie;
- aiuto ad una corretta assunzione dei pasti (è fatto divieto agli operatori di somministrare alcun tipo di farmaco);
- alimentazione a letto;
- segnalazione agli operatori sanitari e sociali di problematiche che potrebbero insorgere nell'espletamento del servizio;
- attività di promozione e attuazione della rete familiare e sociale a favore dell'utente in collaborazione con gli altri servizi del territorio.

c) servizio di accompagnamento

- visite mediche e accertamenti diagnostici.

d) dispositivi di sicurezza

- telesoccorso;
- teleassistenza;
- telecontrollo.

Le prestazioni garantite dall'Ambito sono le medesime, sia per il SAD che per l'ADI, e ricomprendono altresì l'assistenza tutelare prevista dalle Linee Guida regionali per le cure domiciliari.

- **COORDINAMENTO** – il coordinatore individuato dall'aggiudicatario, dovrà controllare e sovrintendere all'operato di tutto il personale secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, dall'offerta tecnica predisposta dall'aggiudicatario, dal contratto definitivo e dalla programmazione mensile degli interventi, collaborando attivamente con il Dirigente dell'Ufficio di Piano, con le assistenti sociali comunali referenti del servizio e con la Porta Unica di Accesso. Al coordinatore sono attribuite, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti funzioni:

- Organizzazione generale del servizio, pianificazione, controllo e vigilanza sul funzionamento dello stesso in quanto responsabile della programmazione delle attività e dell'organizzazione del personale;
- Concorrere alla costruzione della rete, tenendo contatti periodici con tutti i soggetti coinvolti (Comuni, Ambito, ASL, famiglie, territorio, etc.);
- Definizione del modello organizzativo, predisposizione dei turni di servizio, degli orari e dei congedi;



- Promozione dell'aggiornamento, della formazione costante e della riqualificazione del personale;
- Valutazione dell'efficienza ed efficacia del Servizio ed indicazione di soluzioni utili al loro miglioramento;
- Relazionare mensilmente, in coincidenza con l'invio della fattura, all'Ufficio di Piano e ai Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito, sull'andamento del Servizio presentando dettagliata relazione sulle attività svolte, i risultati ottenuti, le eventuali migliorie da apportare al Servizio e l'andamento in termini di volumi di prestazioni rese e da rendersi;
- informare tempestivamente il Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio (ricoveri ospedalieri, decessi, rifiuto delle prestazioni, etc.) nonché delle eventuali difficoltà di rapporti tra gli operatori/utente/famiglia;
- Elaborazione della Carta dei Servizi.

Il Coordinatore deve essere prontamente reperibile, attraverso numero di cellulare ad esso dedicato che dovrà essere comunicato all'inizio dell'appalto.

L'attività di coordinamento e monitoraggio dev'essere in sintesi tesa a programmare, organizzare, gestire e rendere operativo il gruppo degli operatori domiciliari, collaborare attivamente con le equipe multidisciplinari integrate dell'Ambito territoriale, con i referenti dei Comuni e della Porta Unica d'Accesso.

L'Aggiudicatario, per il tramite del Coordinatore, ovvero di altra figura, si impegna a supportare l'Ambito Territoriale nell'aggiornamento e alimentazione del **Sistema Informativo Sanitario della Regione Puglia**, denominato **EDOTTO**, per le prestazioni oggetto dell'appalto.

- ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E DIVULGAZIONE - L'Aggiudicatario dovrà garantire, nel corso di ciascuna annualità, la programmazione, organizzazione e realizzazione di N. 1 evento sul territorio, avente carattere formativo/seminariale/divulgativo sul tema della "Percorsi Innovativi dell'Assistenza Domiciliare", garantendo la presenza di esperti e qualificati relatori. I tempi e i termini di realizzazione di tale evento dovranno essere concordati con la SA, mentre i costi di realizzazione saranno a carico dell'aggiudicataria. L'Aggiudicatario inoltre dovrà supportare la SA, per tutta la durata del servizio, nella redazione di comunicati stampa e note informative a carattere istituzionale, riguardanti l'avvio e lo stato di avanzamento del servizio, nonché nella messa a punto ed implementazione di strumenti di accountability.

ARTICOLO 3 — DESTINATARI DEL SERVIZIO

I destinatari dei servizi SAD e ADI devono possedere i seguenti requisiti:

- Anziani e disabili in condizioni di complessità assistenziali;
- Anziani con malattie croniche e/o multimorbilità invalidanti e/o con stato di salute instabile (anziani fragili);
- Persone affette da malattie cronico-degenerative progressivamente invalidanti;



- Persone con patologie temporaneamente invalidanti.

I soggetti summenzionati presentano domanda per essere ammessi alla fruizione del servizio domiciliare.

L'ammissione ai servizi SAD ed ADI si attua tramite il servizio sociale e l'Unità di Valutazione Multidimensionale, in base all'accordo di programma dei Servizi Integrati con la ASL BAT, e ad una lista d'attesa d'Ambito.

L'attuale utenza è composta da:

- N. 15 utenti SAD di Trani
- N. 11 utenti ADI under65 di Trani
- N. 24 utenti ADI over65 di Trani

- N. 17 utenti SAD di Bisceglie
- N. 6 utenti ADI under65 di Bisceglie
- N. 28 utenti ADI over65 di Bisceglie

Il Servizio sarà garantito ed erogato solo e come previsto nel Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.). Le prestazioni saranno erogate agli aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili e secondo le modalità individuate nel Disciplinary di accesso alle cure domiciliari dell'Ambito Territoriale.

Sulla base della valutazione delle condizioni economiche, effettuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario o socioassistenziale, si definisce la quota di compartecipazione degli utenti agli oneri del servizio, per la parte relativa ai costi socio-assistenziali, in base al Regolamento d'Ambito sull'accesso e compartecipazione ai servizi, in quanto trattasi di un servizio a domanda individuale.

I dispositivi di sicurezza (Telesoccorso, Teleassistenza e Telecontrollo) sono destinati a n. 20 utenti anziani/disabili soli.

Le risorse del Piano Sociale di Zona garantiranno l'erogazione del servizio SAD e ADI in favore dei beneficiari di Trani e Bisceglie. Ogni altra risorsa finanziaria impiegata sarà utilizzata nel rispetto delle sue finalità e degli oneri di rendicontazione (es. PAC, Fondo Povertà, PAIS, etc.).

ARTICOLO 4 — CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il modello operativo è improntato al lavoro di equipe, costituita da due assistenti sociali-coordinatori e da un nucleo stabile di operatori con qualifica di OSS.

Accesso al servizio/sistema della presa in carico - Il servizio deve essere erogato ed organizzato nel rispetto delle norme e delle specifiche disposizioni tecniche ed amministrative contenute nei Protocolli, Regolamenti, Disciplinari e nelle ulteriori direttive adottate dagli organi regionali, dal Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale, dall'Ufficio di Piano e dall'UVM.

L'accesso e l'erogazione dei servizi agli utenti aventi titolo sono soggetti alle verifiche e/o riscontri preliminari, all'uopo stabiliti dalle predette disposizioni.



L'Ufficio di Piano, con la collaborazione dei servizi sociali e della Porta Unica d'Accesso (PUA) fornirà all'affidatario l'elenco nominativo dei soggetti beneficiari del servizio, unitamente al Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), nel rispetto della normativa sulla privacy, per l'erogazione delle prestazioni.

L'aggiudicataria non ha alcun diritto in merito alla selezione degli utenti ammessi ad usufruire dei servizi.

Il servizio deve intendersi non standardizzato e/o codificato, ma efficacemente e funzionalmente diversificato, orientato a soddisfare i bisogni individuali di ogni singolo beneficiario nel rispetto del PAI.

Articolazione del servizio - Gli interventi dovranno essere assicurati tutti i giorni (7 giorni su 7), comprese le festività, in relazione all'urgenza o straordinarietà dell'intervento, presso l'abitazione di ciascun assistito.

Il servizio viene effettuato nella fascia oraria compresa tra le ore 07:30 e le ore 20:00. Gli orari dovranno essere strutturati tenendo conto dei PAI.

Le ore da prestare dovranno considerarsi al netto dei tempi di percorrenza per raggiungimento delle abitazioni, i cui oneri ricadono esclusivamente sull'aggiudicatario.

Gli utenti destinatari dei servizi domiciliari di aiuto alla persona saranno individuati sulla base delle segnalazioni, istanze e indicazioni effettuate dal Servizio Sociale Professionale dei Comuni, della PUA, dalla UVM, o da altro soggetto pubblico deputato e titolato.

I Servizi Domiciliari dovranno essere erogati tenendo conto per quanto attiene il SAD e l'ADI del Piano di Assistenza Individuale (PAI) formulato specificamente per rispondere ai bisogni di aiuto della persona assistita.

Assenze - Il Prestatore di Servizi sarà tenuto a comunicare giornalmente e tempestivamente all'Ufficio di Piano le licenze, le assenze e le malattie del personale, delle quali dovrà essere garantita la sostituzione immediata, limitando al massimo il turnover degli operatori.

In caso di assenza o di non disponibilità dell'assistito, l'operatore non è autorizzato a restare presso il domicilio del beneficiario dell'intervento. In fattispecie di mancata disponibilità dell'assistito, le ore di assistenza domiciliare, previste e non prestate, costituiranno monte ore a disposizione dell'Ambito utilizzabili durante l'appalto.

Le ore degli operatori saranno riportate su apposito registro delle presenze, controfirmato dal referente del nucleo familiare dell'assistito. Il foglio presenze dovrà essere conservato presso il domicilio dell'assistito e trasmesso, mensilmente, all'Ambito, per la rendicontazione delle prestazioni.

Metodologia di lavoro - Il Servizio deve comprendere gli interventi come definiti nel Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI).

Il modello operativo dovrà essere improntato al lavoro di équipe in grado di porre al centro del proprio intervento la risposta ai bisogni dell'assistito come interesse prioritario, garantendo qualità,



continuità e appropriatezza dei processi di accompagnamento, nella realizzazione delle azioni previste e nell'utilizzo degli strumenti.

Nell'esecuzione delle prestazioni, l'aggiudicatario dovrà garantire, nei limiti delle esigenze organizzative, la continuità assistenziale degli operatori per ciascun caso, mettendo in campo tutte le soluzioni tecnico-organizzative atte a contenere il turn-over del personale a contatto con l'utenza.

Dispositivi di sicurezza - Gli interventi di Telesoccorso Teleassistenza e Telecontrollo, previsti dal Capitolato, devono consentire il collegamento, attraverso per es. un apparecchio in viva voce e/o telecomando, 24h su 24h, 365 giorni all'anno ad una Centrale Operativa, attraverso terminali identificativi dell'utente, consentendo di attivare i primi soccorsi e di comunicare con i parenti dell'anziano/disabile solo per sopperire alle situazioni di emergenza. L'intervento dovrà essere rivolto a n. 20 utenti finali.

Monitoraggio - Come previsto dal Regolamento Regionale n. 4/2007 ss.mm.ii., il Servizio Sociale Professionale curerà il monitoraggio e la verifica degli interventi realizzati dall'operatore economico aggiudicatario anche in collaborazione con lo stesso.

Per la verifica e la valutazione del servizio potrà essere effettuata almeno una riunione trimestrale con l'aggiudicatario del servizio e/o tutti gli operatori impegnati e il Responsabile dell'Ufficio di Piano o suo delegato.

ARTICOLO 5 — DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L'accordo quadro, a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, potrà avere la durata di n. 48 mesi, per il numero massimo delle ore aggiudicate, nei limiti della risorsa complessiva destinata alla realizzazione del progetto, ivi comprese le economie determinate dal ribasso d'asta o dal più favorevole regime fiscale dell'aggiudicatario, che potranno essere tramutate in corrispettivi per ulteriori e/o impreviste necessità di prestazione (clausola eventuale), con decorrenza dalla data di avvio del Servizio, in seguito ad aggiudicazione e stipula del contratto.

L'aggiudicatario dovrà garantire il servizio nel pieno rispetto degli atti su indicati e del presente Capitolato e dell'offerta progettuale con particolare riferimento alle migliori aggiudicate nell'ambito dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Stazione Appaltante ha facoltà esclusiva di dare anticipatamente esecuzione alle prestazioni, sotto riserva di legge e in pendenza di stipula di contratto e l'aggiudicatario ha obbligo di darvi esecuzione. Qualora sopraggiungessero cause ostative alla stipula del contratto, se si è dato avvio all'esecuzione in via d'urgenza all'esecutore non spetterà alcun indennizzo ma il solo rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate.

L'Ambito Territoriale di Trani - Bisceglie potrà prorogare la durata dell'accordo quadro agli stessi patti e condizioni qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per l'aggiudicazione del nuovo appalto. Al fine di garantire la continuità del servizio, tale proroga potrà avere la durata massima di 6 mesi, previa comunicazione scritta all'appaltatore entro la scadenza del termine contrattuale.

Per "durata" dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale l'Ufficio di Piano potrà affidare i singoli servizi.



L'Appaltatore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del valore massimo dell'accordo quadro.

E' esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

ARTICOLO 6 — VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo a misura dell'accordo quadro a base d'asta di € 2.882.068,16 oltre IVA, nella misura di legge.

Il costo della manodopera, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs 50/2016 viene stimato in € 2.678.074,56 (Euro duemilioneiseicentosestantottomilasettantaquattro/56) sul contratto certo.

Le ore complessive stimate atte a garantire il servizio ammontano presuntivamente a 133.344 di prestazione oltre 9.984 ore di coordinamento.

Non sono consentite offerte in aumento.

Tale importo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, i costi generali, nonché ogni altro onere inerente l'attività di formazione e il personale esperto impiegato. Il corrispettivo offerto in sede di gara rimarrà fisso e invariabile.

Tra le spese a carico dell'aggiudicatario, dovranno essere ricomprese anche quelle tese a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva da COVID – 19, comprese la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI), nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali di sorveglianza sanitaria.

Tra le spese a carico dell'aggiudicatario rientrano anche i costi forfettari per il trasferimento degli operatori.

Il corrispettivo offerto in sede di gara rimarrà fisso e invariabile.

Per la determinazione della Base d'Asta si è tenuto conto dell'incidenza del costo medio delle risorse professionali da impiegare secondo le tipologie di personale e gli standard di funzionamento minimi previsti dal capitolato d'appalto in coerenza con quanto definito dal R.R. n. 4/2007 e s.m.i., calcolato in base alla contrattazione nazionale collettiva di settore e dei costi generali di gestione:

PIANO DEI COSTI (48 mesi)			
Tipologia di spesa		Quantità/h	Costo
Assistenza domiciliare SAD			
	OSS	27.024	€ 534.264,48
Assistenza domiciliare ADI – OSS di cui:			
	Assistenza domiciliare ADI over 65	72.720	€ 1.437.674,40

	Assistenza domiciliare ADI under 65	33.600	€ 664.272,00
Coordinatore D2 di cui:			
	Coordinatore D2 ADI over 65	4.992	€ 106.928,64
	Coordinatore D2 SAD/ADI	4.992	€ 106.928,64
Teleassistenza		20 utenti	€ 32.000,00
BASE D'ASTA			€ 2.882.068,16

L'importo a base d'asta è suscettibile di variazione, in aumento o in diminuzione e, comunque, nella misura massima di 1/5 ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

La SA si riserva la facoltà di prorogare il servizio in oggetto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente, per un importo presunto di € 360.258,52 oltre IVA, relativo ad un periodo presunto di 6 mesi.

Le economie rivenienti dalle eventuali differenze sull'aliquota IVA applicabile in seguito alla scelta del contraente, nonché dal ribasso sull'importo a base d'asta, potranno essere eventualmente utilizzate, a facoltà esclusiva della SA, per il potenziamento ovvero prolungamento del servizio fino ad esaurimento delle risorse della gara stessa, ovvero al fine di prorogare il servizio nelle more dell'espletamento di nuova gara.

Lo svolgimento del servizio non ha interferenza, per cui gli oneri per la sicurezza da interferenze sono uguali a zero, trattandosi di interventi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante – intendendosi per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio – ed essendo pertanto i suddetti locali/luoghi sottratti alla giuridica disponibilità della Stazione Appaltante, resta escluso per il committente, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 81/2008, l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I.

Il costo relativo agli oneri della sicurezza (D.U.V.R.I.) è pari a 0,00 (zero) in quanto trattasi di interventi a domicilio e non ci sono interferenze.

Per il finanziamento del presente Servizio sono utilizzate: risorse economiche erogate dalla Regione Puglia ai sensi della Legge n. 328/2000 e L. R. 19/2006, del Piano di Azione e Coesione - PAC e di ogni altro finanziamento utile alla realizzazione del servizio.

ARTICOLO 7– NATURA DEL RAPPORTO

La gestione del servizio viene resa in regime di appalto con assunzione del rischio d'impresa e dell'esatta esecuzione dell'obbligazione da parte del prestatore di servizi aggiudicatario.

Sono riconosciute all'Ufficio Comune di Piano ampie facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti dal contratto e al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori impiegati nel servizio.



L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento del presente contratto e della perfetta riuscita del servizio. L'aggiudicatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni emanate da qualunque autorità governativa regionale, municipale; non potrà sospendere neppure parzialmente l'espletamento del servizio, salvo essere stato espressamente autorizzato, dalla stazione appaltante.

Tale eventuale inadempienza potrà a insindacabile giudizio della stazione appaltante causare e legittimare la risoluzione del contratto per grave inadempimento e la successiva azione per il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti se comunicate tempestivamente alla controparte.

ARTICOLO 8 – SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'art. 45 del codice.

E' fatto divieto ai concorrenti designati per l'esecuzione di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

ARTICOLO 9 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'accordo quadro sarà affidato mediante procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016 comma 3 lett. a) del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, purché interamente rispondente ai requisiti richiesti. Tutte le offerte migliorative presentate dalla ditta aggiudicataria rientrano *de plano* nel presente Capitolato Speciale per costituire parte integrante e sostanziale in sede di applicazione delle penalità.

ARTICOLO 10 – RISPETTO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSUNZIONI, DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

L'Appaltatore si impegna ad assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di applicazione delle norme previste dai contratti nazionali di lavoro di categoria nei confronti dei lavoratori e degli operatori incaricati per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore deve disporre di una dotazione di personale per qualità, qualificazione e profilo professionale adeguati a garantire un'efficace gestione delle attività di cui al presente capitolato.

Il personale deve essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente e rispondenti ai singoli interventi da porre in atto in favore degli utenti.

L'equipe di lavoro dovrà essere composta dalle seguenti figure professionali:

N. 2 Assistenti Sociali - Coordinatori del servizio	- in possesso di laurea in Scienze del Servizio Sociale e iscrizione all'albo degli assistenti sociali;
--	---



	<ul style="list-style-type: none"> - di esperienza nel ruolo specifico di coordinatore di medesimo servizio con Enti Pubblici e/o in convenzione con Enti Pubblici non inferiore a due anni;
Circa N. 26 OSS	<ul style="list-style-type: none"> - in possesso della qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario; - in numero adeguato allo svolgimento del servizio, con clausola di salvaguardia di quello impiegato.

Tutte le ore di servizio degli operatori, del Coordinatore e di qualsivoglia professionista eventualmente previsto dall'offerta migliorativa, dovranno essere debitamente e precisamente documentate. Alla stessa stregua qualsivoglia prestazione migliorativa da erogarsi come prevista nel progetto tecnico dovrà essere puntualmente documentata e rendicontata prima della scadenza dell'appalto.

Entro 30 giorni dall'affidamento l'aggiudicataria è obbligata a:

- riassorbire ed utilizzare prioritariamente e compatibilmente con la propria organizzazione d'impresa, il personale alle dipendenze del soggetto gestore uscente, ove gli interessati ne confermino la volontà e sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato;
- inviare alla Stazione Appaltante l'elenco del personale operante, con specifica della relativa qualifica, suddividendole tra personale a contatto diretto con l'utenza e personale non a contatto diretto;
- osservare ed assumere tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro, anche per il personale in sostituzione temporanea, previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- provvedere con immediatezza alle sostituzioni del personale, che si rendessero necessarie in caso di assenze e/o dimissioni, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo al fine di garantire la continuità del servizio, come indicato nell'offerta tecnica, dandone comunicazione all'Ufficio di Piano ed alle famiglie;
- assicurare un'efficace aggiornamento professionale del proprio personale mediante occasioni di formazione e di riqualificazione, fornendo all'Ambito adeguata documentazione relativa alla programmazione e allo svolgimento dell'attività formativa correlata alla specificità del servizio per un tempo non inferiore a n. 30 ore annuali, oltre l'orario di lavoro oltre a quelle dovute dalla Ditta per obblighi di legge (es. D.lgs. 81/2008);
- approvare ed applicare i protocolli di sicurezza sanitaria per la prevenzione e contenimento del contagio da covid-19;
- informare e formare tutto il personale addetto all'attività sui seguenti temi: prevenzione e controllo dell'infezione da COVID-19, identificazione di casi sospetti e utilizzo appropriato dei DPI.

Nessun rapporto diretto potrà mai essere configurato tra l'Ambito ed il singolo operatore. Tutto il personale dovrà essere informato sul diritto alla riservatezza delle persone alle quali viene prestata l'assistenza e sarà tenuto al segreto professionale.



E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria aumentare il numero degli operatori impiegati nell'appalto salvo espressa autorizzazione da parte del Responsabile del Procedimento dell'Ufficio di Piano. Per ogni caso in cui, per ragioni organizzative, la ditta intende inserire in organico una nuova figura professionale relativa all'appalto, la stessa dovrà depositare apposita richiesta all'Ufficio di Piano corredata da giustificazioni e cv sottoscritto del lavoratore che la ditta intende impiegare dove poter evincere il possesso dei requisiti.

L'appaltatore, qualora intenda inserire nei servizi personale volontario e/o stagisti, per attività complementari alla domiciliarità finalizzate alla socializzazione (es. lavoro di compagnia, disbrigo pratiche, sostegno relazionale, etc.), deve preventivamente comunicarlo all'Ufficio di Piano con indicazione delle generalità del volontario e del curriculum vitae.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad applicare per quanto di sua competenza le norme previste dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di prevenzione e protezione dai rischi con riferimento alla natura ed ai contenuti dei servizi di che trattasi.

L'Appaltatore dovrà comunicare al momento della stipula del contratto, il/i nominativo/i del/i soggetto/i da considerare datore di lavoro e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Il Prestatore di Servizi si obbliga a sollevare la stazione appaltante da qualunque pretesa o azione che possa derivargli da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

Il Prestatore di Servizi è sempre responsabile dell'esecuzione di tutti i servizi assunti; esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale potessero derivare all'Ente o a terzi.

Ai sensi dell'art. 103 D.LGS 50/2016, l'esecutore dei servizi è obbligato a stipulare e consegnare all'Ufficio di Piano, prima dell'inizio della prestazione, la seguente polizza assicurativa:

1. Polizza di assicurazione a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi (RCT). Il massimale dovrà prevedere un minimo di € 500.000,00. Decorrenza fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La polizza RCT deve coprire tutti i danni derivanti dall'esercizio d'attività d'impresa, come riportato nel certificato della Camera di Commercio dell'aggiudicatario ovvero tutti i rischi relativi al titolo dell'appalto o alla categoria dei servizi compresi nell'appalto.

ARTICOLO 11 – PENALITA'

Il soggetto aggiudicatario, nell'esecuzione dei servizi previsti nel presente Capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le norme di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dalla stazione appaltante.



Qualora il prestatore di servizi non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, la stazione appaltante applicherà, previa contestazione di apposito addebito scritto, a mezzo raccomandata/pec nel termine di 10 giorni e acquisizione, nell'ulteriore termine di 10 giorni, delle eventuali giustificazioni a discolta fornite dal prestatore di servizi e risultate infondate, a insindacabile giudizio, le seguenti penalità:

- €. 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di sospensione e /o interruzione ingiustificata del servizio. Il provvedimento è assunto dal funzionario incaricato.

L'Ente appaltante procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale. L'ammontare complessivo delle penalità non potrà superare il 10,00% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale ai sensi dell'art. 113-bis comma 4 del D.lgs 50/2016.

ARTICOLO 12 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI – REGIME IVA

Il Prestatore di servizi affidatario provvederà ad emettere mensilmente fattura accompagnata da una relazione sui servizi svolti in esecuzione di appositi Contratti applicativi e dai fogli di presenza, divisi per Comune, degli operatori assistenziali controfirmati dai singoli utenti per le prestazioni ricevute. I pagamenti saranno effettuati sulla base di una rateizzazione mensile dell'intero importo dell'affidamento compresa l'aliquota IVA dichiarata in sede di gara, in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate.

Il Prestatore di Servizi, in sede di svolgimento del servizio, dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante idonea rendicontazione relativa all'attuazione del servizio affidato, composta da:

- a) relazione mensile sull'andamento del servizio;
- b) elenco delle presenze del personale impiegato per lo svolgimento del servizio a contatto diretto con l'utenza, con il dettaglio, per ciascuna unità di personale, del totale delle ore impegnate per l'attuazione del Servizio eseguito;
- c) elenco delle presenze del personale impiegato per lo svolgimento del servizio in attività che non prevedono il contatto diretto con l'utenza: coordinamento, team, supervisione, tavoli di concertazione e di partecipazione, altre attività specificate e motivate;
- d) report trimestrale per ogni singolo alunno per il quale è stato espletato il Servizio nel quale si riporta: (i) iniziali nome e cognome alunno, (II) informazioni sulla classe e istituto Scolastico frequentato, (III) informazioni sul Team di operatori incaricati del servizio, (IV) caratteristiche sintetiche del P.E.I., (V) numero presenze a scuola, (VI) numero ore/annue di servizio assegnate, (VII) numero ore di servizio erogate nel periodo di che trattasi, (VIII) contatore ore di servizio erogate dall'inizio dell'anno scolastico suddivise per mese e (IX) relazione attività svolte comprendente: obiettivi didattici/integrazione scolastica, attività svolte e valutazione dei risultati.

Eventuali variazioni delle modalità di rendicontazione potranno essere richieste dalla Stazione Appaltante al prestatore di servizio il quale ne riconosce fin d'ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede. Le singole fatture saranno liquidate con atto di liquidazione del Dirigente dell'Ufficio Comune di Piano, entro 30 gg. dalla ricezione delle stesse, previa verifica dei servizi effettivamente prestati nel



mese di riferimento e della regolarità della stessa. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione. Per gli eventuali ritardi o sospensione dei pagamenti in seguito a esito negativo delle verifiche sopra citate, il prestatore di servizio non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento del danno né ad alcuna pretesa.

In nessun caso la stazione appaltante farà luogo al pagamento di fatture relative ad interventi non autorizzati o non richiesti tramite apposito Contratto applicativo, in tutto o in parte, secondo le procedure previste dal presente capitolato. Il pagamento della prestazione, in ogni caso, è subordinato alla previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva che sarà richiesto esclusivamente dalla stazione appaltante ex art. 16-bis, comma 10, del D.L.185/2008 convertito con modificazioni in Legge 2/2009.

ARTICOLO 13 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

A norma dell'art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia dell'aggiudicazione. La stipulazione del contratto avviene nella forma pubblica amministrativa in modalità elettronica.

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Il soggetto aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:

- a) indicare un Responsabile/Coordinatore per il Servizio affidato;
- b) dare corso immediato ai servizi di uno specifico applicativo, anche in pendenza di stipula dell'atto formale di convenzione/contratto normativo, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo altresì i servizi conformemente a tutte le condizioni previste dal presente Capitolato, senza riserva alcuna, nonché in conformità del progetto presentato il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l'aggiudicatario a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
- c) trasmettere all'Ufficio di Piano, mensilmente, una relazione tecnica sull'andamento della gestione del servizio. Tale relazione avrà lo scopo di consentire all'Ufficio di Piano e al Coordinamento Istituzionale la valutazione in merito all'efficacia ed efficienza del servizio con riferimento ai risultati raggiunti;
- d) garantire, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione del personale con altro di pari professionalità e qualifica (fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia), provvedendo tempestivamente al relativo aggiornamento dei citati elenchi nominativi, in caso di sostituzioni definitive;
- e) dotare ogni operatore di una scheda, opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari, controfirmata dal Dirigente Scolastico;
- f) dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il proprio personale di un "documento" di riconoscimento contenente l'indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e la qualifica dell'operatore (da esibire a richiesta);
- g) impiegare nella gestione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, oltre che corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale;
- h) garantire l'applicazione integrale dei vigenti contratti, che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze, e il rispetto delle normative vigenti in



- materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni; in proposito, il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori complessivamente impiegati per l'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato; pertanto, l'Ufficio di Piano è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- i) mettere la SA nelle condizioni di autorizzare i servizi entro il primo semestre dall'avvio delle attività;
 - j) rendersi disponibile ad attivare almeno un Progetto utile alla collettività (PUC) che preveda la partecipazione di almeno n. 5 beneficiari il Reddito di Cittadinanza;
 - k) rendersi disponibile ad attivare lavori di comunità pubblica connessi alle Misure regionali di sostegno e contrasto alla povertà;
 - l) mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del D.Lgs. 196/2003.

Inoltre si stabilisce che:

1. il soggetto aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e di quello eventualmente impiegato come volontario ai sensi del D.P.R. 626/94 e ss. mm., tenendo fin da ora sollevato l'Ufficio di Piano da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio. Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare regolare copertura assicurativa per il personale non dipendente ed altra idonea polizza nei confronti degli utenti che accedono ai servizi e dovrà altresì segnalare immediatamente all'Ufficio di Piano tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità dei terzi. Restano comunque a carico dell'Aggiudicatario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio;
2. le prestazioni d'opera da parte del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario, per gli interventi di cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego con l'Ufficio di Piano, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nella convenzione/contratto di affidamento della gestione del servizio;
3. in caso di sciopero l'Aggiudicatario è tenuto ad effettuare servizi essenziali secondo quanto previsto dai vigenti CCNL per il personale;
4. l'Ufficio di Piano si riserva il diritto di rifiutare l'opera di uno o più operatori per inadempienze rilevate e documentabili; in tal caso, il soggetto aggiudicatario dovrà sostituirlo tempestivamente con altro personale dotato dei requisiti previsti;
5. nel caso che il soggetto aggiudicatario non provvedesse tempestivamente alla sostituzione del personale assente, secondo quanto sopra indicato, sarà immediatamente applicata dall'Ufficio di Piano una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di mancata sostituzione. In caso di ripetizione di una mancata e tempestiva sostituzione si applica la penale di cui all'art. 13.

ARTICOLO 15 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.



Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

ARTICOLO 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre alle ipotesi di risoluzione contrattuale previste all'art. 108 del D.lgs.n. 50/2016, l'Ambito ha la facoltà di risolvere il contratto, nei casi previsti di seguito, ai sensi degli articoli 1453 del Codice Civile, con incameramento automatico della polizza fideiussoria, e senza preclusione di ogni altra azione per il risarcimento degli ulteriori danni, nei seguenti casi:

- per gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell'ente appaltante;
- arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;
- subappalto e/o cessione anche parziale del contratto;
- gravi condotte del personale impiegato;
- gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti;
- ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del c.c..
- sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia.

Nelle ipotesi elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto.

Ove si addivenga alla risoluzione, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ARTICOLO 17 - RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

ARTICOLO 18 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Sono vietati l'utilizzo, la diffusione, la divulgazione o la riproduzione delle informazioni e di tutti i dati forniti dalla SA alle ditte invitate a presentare offerta, i quali sono di carattere strettamente confidenziale. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di tali dati costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza e di segretezza, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle conseguenze di legge, oltre ad essere causa di risoluzione contrattuale.



Il Prestatore di Servizi si impegna ad osservare ed a fare osservare a tutti i membri del gruppo di lavoro la massima riservatezza, a non divulgare informazioni di qualsiasi natura acquisite in occasione della prestazione del servizio e al rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

La Stazione Appaltante, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni portate a sua conoscenza dal Prestatore di Servizi nello svolgimento delle prestazioni previste del Capitolato Speciale d'Appalto come informazioni riservate e sensibili e di trattarle secondo quanto disposto D.lgs. n.196 del 30/06/2003.

ARTICOLO 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto derivante dal presente Capitolato, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del servizio. I dati forniti dal Prestatore di Servizi saranno trattati dalla SA esclusivamente per le finalità connesse alla gara di cui al presente capitolato e per la successiva stipula e gestione del contratto. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione del contratto, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, i dati di contatto del DPO e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679.

Con separato provvedimento, da adottarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto, il Prestatore di Servizi aggiudicatario sarà designato quale Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, qualora in esecuzione del contratto medesimo svolga, in assenza di margini di autonomia, operazioni di trattamento di dati personali per conto della SA.

ARTICOLO 20 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese e i diritti inerenti il contratto, che verrà stipulato in forma pubblica amministrativa dal Dirigente dell'Ufficio di Piano, saranno a carico dell'aggiudicatario, comprese le spese di registrazione, diritti di segreteria e marche da bollo.

ARTICOLO 21 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, dovrà prestare, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussione è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.



La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Tale cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che l'Ambito Territoriale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ambito Territoriale abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 22 - REVISIONE DEL PREZZO D'APPALTO

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del codice è ammessa la revisione in aumento o in diminuzione del prezzo d'appalto sulla base di apposita istruttoria volta a verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria potrà essere condotta sulla base degli strumenti orientativi ritenuti più idonei e pertinenti rispetto all'oggetto dell'appalto, tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, editi dalla Camera di commercio del comune di propria competenza, indici Istat, nonché accertamenti dei prezzi praticati dai principali produttori e fornitori del settore.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 10 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ARTICOLO 23 – CONTROLLO DA PARTE DEL COMMITTENTE

Il Dirigente dell'Ufficio di Piano o suo delegato per l'appalto di che trattasi eseguirà la verifica di conformità sull'esatto svolgimento delle prestazioni.

Promuoverà controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare:

- la rispondenza delle attività previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e del Progetto proposto dal Prestatore di Servizi in sede di gara;
- la regolarità dell'assunzione dei soci lavorativi o dei dipendenti e del rapporto con gli istituti previdenziali ed assicurativi;
- l'effettuazione delle attività previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dal Progetto proposto dal Prestatore di Servizi in sede di gara;
- il rispetto di tutte le norme di legge in materia e delle disposizioni contrattuali;
- il gradimento del servizio.



Inoltre, il Prestatore di Servizi s'impegna, in accordo con il Dirigente dell'Ufficio di Piano ad adottare i criteri valutativi per la misurazione degli indici di qualità e di gradimento del servizio. Gli Offerenti devono infatti proporre in sede progettuale fasi, criteri e modalità di valutazione della qualità del Servizio prestato.

La Stazione Appaltante si riserva di distribuire questionari di gradimento alla popolazione nonché agli stessi utenti beneficiari del servizio.

La Stazione Appaltante procederà, inoltre, con cadenza trimestrale, alla verifica qualitativa degli interventi realizzati con il coinvolgimento dello stesso Prestatore di Servizi, del Responsabile del Servizio, degli Operatori professionali, della ASL e delle famiglie.

ARTICOLO 24 – CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario – Foro unico competente è quello di Tribunale di Trani. Non è consentito il ricorso all'arbitrato.

ARTICOLO 25 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità. Qualora l'Appaltatore abbia indicato, all'atto dell'offerta, i servizi che intende subappaltare è consentito subappaltare le attività ivi espressamente indicate.

ARTICOLO 26 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore del comune di Trani).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'indirizzo url del sito comunale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" è il seguente: <https://trasparenza.comune.trani.bt.it/default.aspx?obligation=130&title=Atti-generalis&titlesub=Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

ARTICOLO 27 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. Ai sensi del Protocollo di Legalità tra la Prefettura di barletta Andria Trani e il Comune di Trani sottoscritto in data 22 Febbraio 2022, in estensione ai casi previsti dalla normativa vigente, nell'ipotesi in cui le Prefetture non abbiano rilasciato l'informazione antimafia nei termini di cui all'art. 92, comma 2 del D.lgs. 159/ 2011, l'accordo quadro verrà sottoposto a condizione risolutiva espressa così come previsto dall'art. 1456 del codice civile con l'applicazione delle penali previste dall'art. 3 co-4 del Protocollo. Il Comune di Trani, firmatario, ai sensi dell'art. 94, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., non procederà alle revoche o alle risoluzioni di cui ai precedenti articoli, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero in caso



di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi brevi;

2. l'aggiudicatario è obbligato a comunicare al Comune di Trani l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Tale comunicazione dovrà essere prodotta in formato elettronico (sulla base del modulo all' uopo elaborato e pubblicato nella sezione on line "Modulistica" del website dell'Ente) allo scopo di agevolare l'elaborazione delle informazioni sia nei confronti delle società, degli amministratori che dei dipendenti;

3. l'aggiudicatario è obbligato ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa che consente la risoluzione immediata nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente;

4. l'aggiudicatario dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente, oltre che alla Prefettura nei termini di cui all'art. 86 comma 3 del Codice Antimafia, al Comune di Trani ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle sue imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

In particolare, qualora le imprese siano:

a. di diritto estero senza una stabile organizzazione in Italia, fermo restando quanto previsto dall'art.85 comma 2 ter D. Lgs. n. 159/2011, le stesse si impegnano a produrre in fase di partecipazione alla gara l'atto di costituzione dell'impresa, a condizione che la società sia nata da meno di 5 anni. Di contro se l'impresa è stata fondata da più anni, i titolari si impegnano a fornire gli atti relativi ai passaggi di quote del capitale occorse nell'ultimo quinquennio;

b. riconducibili a trust di diritto italiano, questi ultimi forniranno tutti i dati identificativi in virtù dell'obbligo previsto dall'art. 21, comma 3 del D. Lgs. 25.05.2017 nr. 90 (comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust). Qualora si tratti di trust di diritto straniero, analogamente, la proprietà si impegna a produrre l'atto di costituzione dello stesso, con traduzione asseverata in lingua inglese;

c. di proprietà di società fiduciarie, queste ultime si impegnano a rendere disponibili i dati dei fiducianti. La Prefettura U.T.G. di Barletta Andria Trani, al solo scopo di tutelare comunque tale figura e le finalità previste dal legislatore della normativa in vigore, si impegna a non rendere ostensibili i dati in parola e metterli a disposizione esclusivamente per operare i controlli atti a scongiurare le infiltrazioni mafiose.

5. L'impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, la risoluzione immediata dell'Accordo Quadro, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura di Barletta Andria Trani le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora l'Accordo quadro sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni dei Prefetti, sarà applicata, a carico del soggetto destinatario dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore dell'Accordo. Il Comune di Trani potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

6. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge



11/8/2014 nr. 114, la risoluzione/revoca immediata dell'accordo quadro ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: 1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; 2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; 3) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere.

7. In caso di mancata comunicazione di cui alle precedenti clausole il Comune di Trani applicherà una penale da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del valore dell'Accordo quadro, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni. La misura complessiva della penale applicabile non potrà superare il 10% dell'importo dell'Accordo, pena la risoluzione del contratto in danno all'Impresa. L'applicazione della penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune di Trani a causa delle inosservanze e dei ritardi imputabili all'Impresa. La penale sarà versata al Comune di Trani con bonifico eseguito presso il Tesoriere dell'ente. In nessun caso la risoluzione dell'Accordo quadro, comporta obblighi di carattere indennitario e risarcitorio a carico del Comune di Trani, fatto salvo pagamento dell'attività eventualmente prestata fino a quel momento.

ARTICOLO 28 – CONDIZIONI GENERALI E FINALI

La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell'offerta, nei termini e modalità previsti dal bando, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato Speciale d'Appalto e di tutte le altre clausole di carattere generale che regolano gli appalti pubblici.

Per quanto non sia disposto o espressamente previsto dal Bando di gara e dal presente Capitolato d'Appalto trova applicazione il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.L.vo 50/2016 e, per quanto non in contrasto, il Codice Civile.

Trani, 18/01/2023

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Alessandro Nicola Attolico)**